

COMUNE di BAONE



(Provincia di Padova)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto Dott. Roberto Berton, Revisore Legale del Comune di Baone, ha ricevuto in data 13/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: **"PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2026-2028"**.

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
 - l'art. 33 del d.lgs.165/2001
 - l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
 - l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
 - l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
 - l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
 - l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;
- Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- Vista la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" ed in particolare la sez. 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

PRESO ATTO CHE

nell'anno 2026:

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;
- è previsto l'utilizzo di un dipendente, con contratto a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, per un costo complessivo massimo stimato di € 8.000,00 da assegnare all'Area I;

nell'anno 2027:

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;

nell'anno 2028:

- non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato;

per tutte le annualità 2026, 2027 e 2028 è prevista la copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti per dimissioni volontarie attualmente non prevedibili, a parità di profilo professionale, attraverso l'attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica;

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora,

pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001;

VERIFICATO CHE

- l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2024;
- la spesa del personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/03/2025, l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, del rendiconto 2024 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 l'Ente ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale fino al valore soglia calcolato attraverso la percentuale indicata nella tabella 1 dell'art. 5 del citato D.P.C.M.;
- che sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2020/2022, prevedendo, per i comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/159, l'Ente potrebbe avere almeno 19 dipendenti a fronte delle 10 unità di personale attualmente in servizio;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L. ed alla luce delle considerazioni che precedono;

PRECISATO CHE

- l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata

per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- ai sensi della novella legislativa, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 19/05/2025, chiude con un conto di bilancio in avanzo di amministrazione per complessivi € 275.368,82, di cui:
 - € 164.731,29 accantonati;
 - € 46.503,99 vincolati;
 - € 0,00 destinati a investimenti;
 - € 64,00 liberi da vincoli;
- per quanto concerne esclusivamente la gestione di competenza 2024 relativa alla sola parte corrente, si evidenziano i seguenti risultati:
 - **RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE: € 264.244,40;**
 - Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024: € 41.306,00;
 - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio: € 46.503,99;
 - **EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE: € 176.434,41;**
 - Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto - € 47.394,71
 - **EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE: € 223.829,12**
- l'Ente nel 2025 non ha attivato anticipazioni di tesoreria;
- il Bilancio di Previsione assestato 2025-2027, con tutte le variazioni operate nel corso dell'esercizio 2025, ha sempre garantito il mantenimento del pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio ex artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n°267/2000,
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con atto di C.C. n° 83 del 20/12/2025, consente di mantenere il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n°267/2000;

RILEVATO CHE

la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n° 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata, emerge che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame, già debitamente stanziato nel corrente bilancio relativo agli esercizi del triennio 2026-2028, che risultano essere ampiamente sostenibili;

ATTESO QUINDI CHE

allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, l'Ente mantiene un'armonica simmetria, in chiave dinamica e sostanziale, delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente limitatamente alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Baone, anche in proiezione futura, di un sostanziale equilibrio pluriennale

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Asolo, 06/03/2026.

Il Revisore Legale

Dott. Roberto Bertoni

